

## NONA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1990

**che modifica l'allegato IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali**

(90/506/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 90/490/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, secondo comma, quarto trattino,

considerando che le disposizioni recanti misure di protezione contro organismi nocivi come l'*Amauromyza* e la *Liriomyza* devono essere perfezionate e in particolare adeguate alle attuali zone di diffusione di tali organismi;

considerando che occorre pertanto modificare in conformità il pertinente allegato della direttiva 77/93/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### *Articolo 1*

Nell'allegato IV, parte A della direttiva 77/93/CEE, il testo dei punti 33 bis e 33 ter è sostituito dal testo seguente:

• 33 bis. Vegetali di *Apium graveolens*, *Brassica*, *Capsicum annum*, *Chrysanthemum*, *Cucumis*, *Dendranthema*, *Dianthus*, *Gerbera Gypsophila*, *Lactuca sativa*, *Leucanthemum*, *Lycopersicon esculentum*, *Solanum melongena*, *Tanacetum*, ad eccezione delle sementi, destinati alla piantagione, originari di uno Stato membro o di paesi terzi nei quali si sia constatato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, che non è stata riscontrata la comparsa dei seguenti organismi:

- *Amauromyza maculosa*,
- *Liriomyza huidobrensis*,
- *Liriomyza sativae*,
- *Liriomyza trifolii*.

33 ter. Vegetali della specie di cui al punto 33 bis ad eccezione delle sementi, destinati alla piantagione, originari di paesi americani o di qualsiasi altro paese terzo cui non si applica il punto 33 bis.

Constatazione ufficiale:

- o che da ispezioni ufficiali effettuate sul luogo di produzione almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti la raccolta non è risultato alcun elemento indicante la presenza degli organismi nocivi in questione,
- o che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali citati sono stati sottoposti a un'ispezione da cui è risultata l'assenza degli organismi nocivi in questione e hanno subito un trattamento adeguato, volto all'eradicazione degli organismi stessi.

Constatazione ufficiale che da ispezioni ufficiali effettuate sul luogo di produzione almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti la raccolta non è risultato alcun elemento indicante la presenza dei seguenti organismi: *Amauromyza maculosa*, *Liriomyza huidobrensis*, *Liriomyza sativae* e *Liriomyza trifolii*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU n. L 271 del 3. 10. 1990, pag. 28.